

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3846

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DI TEODORO

Disposizioni per favorire il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici pubblici da parte dei cittadini

Presentata il 1° aprile 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge introduce alcuni principi generali a cui si devono uniformare le pubbliche amministrazioni per consentire ai cittadini di poter fruire dei servizi telematici e informatici in condizioni di facilità e di semplicità. Particolare attenzione, nella proposta di legge, è dedicata alla tutela delle persone diversamente abili che devono poter accedere agli strumenti telematici e informatici in condizioni di parità con gli altri cittadini del nostro Paese. Viene anche introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di facilitare l'uso degli strumenti informatici e telematici, attraverso tecniche assistite, da parte dei propri operatori portatori di *handicap*, nonché la realizzazione di progetti formativi per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e in particolare di coloro che

appartengono alle categorie protette per un corretto e facile utilizzo della rete informatica e telematica.

È, infatti, naturale che uno Stato moderno ed efficiente debba garantire ai propri cittadini le condizioni essenziali per una migliore partecipazione degli stessi alla vita pubblica. È necessario evidenziare che, oggi, uno dei fattori di modernizzazione della società è rappresentato dallo sviluppo tecnologico che rappresenta un'opportunità per il cittadino e si deve considerare, altresì, un fattore di sviluppo, di razionalizzazione, di risparmio della spesa pubblica e di miglioramento dei servizi resi al cittadino-utente.

La nostra pubblica amministrazione deve, quindi, uniformarsi al progresso telematico e informatico garantendo, al contempo, soprattutto ai cittadini in condi-

zioni di disagio fisico, le condizioni essenziali affinché gli stessi possano partecipare alla vita sociale e pubblica e per evitare che le nuove tecnologie determinino forme di emarginazione. Viene, quindi, naturale riferirci, nella società moderna, « all'abbattimento delle barriere tecnologiche » per garantire a tutti un uso sicuro e facile della rete telematica.

Queste barriere, infatti, rappresentano uno degli ostacoli all'integrazione del personale diversamente abile nelle attività degli uffici e una fonte di discriminazione per i cittadini diversamente abili che vengono esclusi o limitati nella fruizione dei servizi disponibili per via telematica.

I principi a cui si ispira la presente proposta di legge sono quelli della facile accessibilità ai siti informatici e telematici, della semplicità d'uso dello strumento informatico, della chiarezza del linguaggio informatico e dell'introduzione di tecniche assistite per permettere anche ai cittadini diversamente abili un accesso più semplice alle risorse informatiche e telematiche.

La presente proposta di legge vuole introdurre dei principi generali, ma naturalmente precettivi per le pubbliche amministrazioni. Si è scelta la « via » di pochi principi essenziali con il rinvio a norme secondarie (ad esempio, circolari), già emanate o che dovranno essere approvate, che garantiscono un approccio più reale

con il mondo dell'informatica e con il linguaggio tecnico utilizzato.

A tale proposito si ricordano la circolare dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione 6 settembre 2001, n. 32, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2001, volta a garantire l'accessibilità ai siti *web* a persone diversamente abili e la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento delle funzioni pubbliche 13 marzo 2001, n. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2001, che stabilisce le linee guida per l'organizzazione, l'usabilità e l'accessibilità dei siti *web* delle pubbliche amministrazioni. Ampio spazio, quindi, è devoluto all'attività, anche normativa, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, che deve favorire e coordinare lo sviluppo delle tecnologie assistite per i soggetti diversamente abili, favorire progetti di collaborazione tra le pubbliche amministrazioni per una gestione ottimizzata dei servizi offerti all'utenza, favorire lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi servizi telematici, garantire una comunicazione con gli utenti in modo che gli stessi possano segnalare difficoltà di funzionamento dei siti telematici e facilitare la divulgazione di informazioni per orientare l'utente nell'accesso ai siti informatici e telematici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Diritto di accesso
ai servizi informatici e telematici).*

1. La Repubblica garantisce ad ogni cittadino il diritto di accesso ai servizi informatici, ai servizi telematici pubblici e ai servizi di pubblica utilità.

2. È, altresì, garantito il diritto di accesso di cui al comma 1 ai soggetti diversamente abili, nonché il diritto all'uso da parte degli stessi delle applicazioni informatiche, in attuazione del principio di uguaglianza, di cui all'articolo 3 della Costituzione.

ART. 2.

(Soggetti).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende e alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, alle regioni, alle province, ai comuni, alle istituzioni universitarie e agli enti di assistenza pubblici.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a garantire ai propri dipendenti diversamente abili la possibilità di operare con l'ausilio di tecnologie assistite compatibili con il grado di abilità di ciascuno.

ART. 3.

*(Principi di accessibilità
ai siti informatici e telematici).*

1. Le informazione e le procedure di accesso ai sistemi informatici e telematici devono sempre garantire la separazione

dei contenuti dalle modalità di presentazione.

2. Il contenuto dell'informazione deve essere sempre disponibile anche secondo modalità alternative di presentazione.

3. Le immagini e i suoni rilevanti ai fini dell'informazione delle procedure di accesso devono essere associati a riferimenti testuali e descrittivi che ne chiariscano o sostituiscano la funzione.

4. Il contenuto testuale può essere arricchito, specificato o chiarito con immagini, con suoni, con animazioni o con filmati in modo da facilitare la comunicazione e la fruizione delle informazioni.

5. In ogni caso, devono sempre essere assicurate in ogni presentazione dell'informazione la facilità di uso e la chiarezza del linguaggio.

ART. 4.

(Banche dati).

1. Le procedure di consultazione in via telematica delle banche dati devono essere chiare e semplici e prevedere accessi alternativi e facilitati adeguati alle esigenze dei cittadini diversamente abili.

2. Nell'erogazione dei servizi telematici si devono prevedere anche procedure alternative all'interazione telematica quali procedure teleassistite tramite operatore.

ART. 5.

(Accessibilità dei siti web).

1. I siti *web* devono essere accessibili agli utenti in conformità a quanto disposto dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica 13 marzo 2001, n. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2001, dalla circolare dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) 6 settembre 2001, n. 32, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2001, e dalla raccomandazione 5 maggio 1999 del Consorzio mondiale del *web*, recante le linee

guida sull'accessibilità dei contenuti. I siti *web* devono, altresì, essere progettati in modo da tenere conto della varietà di esigenze di tutti i potenziali utilizzatori anche al fine di garantire la loro consultazione da parte dei cittadini diversamente abili.

2. La progettazione di un sito *web*, per essere accessibile agli utenti, deve essere basata sulla separazione dei contenuti dalle modalità di presentazione ed essere realizzata, per essere accessibile agli utenti diversamente abili, in conformità alla citata circolare dell'AIPA 6 settembre 2001, n. 32.

ART. 6.

(Funzioni del Ministro per l'innovazione e le tecnologie).

1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, procede periodicamente alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge e in particolare:

a) favorisce e coordina lo sviluppo di tecnologie assistite da porre al servizio degli utenti diversamente abili;

b) favorisce la realizzazione di progetti di interoperatività e di collaborazione tra le pubbliche amministrazioni per una gestione ottimizzata dei servizi offerti all'utenza;

c) favorisce lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi servizi telematici;

d) favorisce la comunicazione con gli utenti, garantendo loro la possibilità di segnalare difficoltà di funzionamento dei siti telematici;

e) favorisce la divulgazione delle informazioni per orientare l'utente nell'accesso ai servizi informatici e telematici.

ART. 7.

(Formazione professionale).

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 realizzano programmi di formazione professionale per i propri dipendenti finalizzati a garantire l'accesso ai servizi informatici e telematici con particolare attenzione per i soggetti diversamente abili.

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0044370